SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 giugno 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 giugno 2002, n. **116.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, recante disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 giugno 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 APRILE 2002, N. 64

All'articolo 1:

al comma 3, dopo le parole: «*Enduring Freedom*» *sono inserite le seguenti:* «nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti»;

al comma 4 le parole: «30 giugno 2002» *sono sostituite dalle seguenti:* «31 dicembre 2002».

All'articolo 7, comma 4, le parole: «29 dicembre» *sono sostituite dalle seguenti:* «28 dicembre».

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. *(Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate). 1.* All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "e quelli in ferma breve";
b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve";
c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono inserite le seguenti: "in ferma breve,".

2. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, dopo le parole: "in ferma prefissata", sono inserite le seguenti: "e in ferma breve"».

All'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 637.136.642» *sono sostituite dalle seguenti:* «euro 662.352.426».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2666):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI); dal Ministro (*ad interim*) degli affari esteri (BERLUSCONI); dal Ministro della difesa (MARTINO) e dal Ministro dell'interno (SCAJOLA) il 18 aprile 2002.

Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), in sede referente, il 19 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V e XI.

Esaminato dalle commissioni riunite l'8, 9, 15 e 27 maggio 2002.

Esaminato in aula il 27 e 30 maggio 2002 e approvato il 4 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1466):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 4 giugno 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 giugno 2002.

Esaminato dalla 4ª commissione il 5 giugno 2002.

Esaminato in aula il 5 giugno 2002 e approvato l'11 giugno 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

02G0145

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici che nei giorni 3, 4 e 5 maggio 2002 hanno colpito il territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria. Interventi finalizzati al ripristino della viabilità della s.s. 337. (Ordinanza n. 3218).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 17 maggio 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella ed Alessandria, colpito dagli eccezionali eventi atmosferici del 3, 4 e 5 maggio 2002;

Vista la nota dell'Ente nazionale per le strade del 24 maggio 2002, con la quale viene segnalata la grave situazione determinatasi a seguito dei citati eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, che hanno causato gravi danni alla viabilità della strada statale n. 337 «della Valle Vigezzo», in particolare nel tratto tra i km 7,740 e 8,060 in località di Paiesco (Novara);

Vista la nota dell'ufficio territoriale del Governo di Verbano-Cusio-Ossola, del 23 maggio 2002, con la quale il prefetto comunica che la strada statale n. 337 è stata chiusa al traffico a causa dei movimenti franosi, e che, a seguito di ciò, i comuni della Valle Vigezzo si trovano isolati rispetto al resto del territorio nazionale;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ripristino della viabilità della strada statale n. 337, a garanzia, altresì, del regolare svolgimento del soccorso sanitario;

Acquisita l'intesa della regione Piemonte;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il compartimento della viabilità A.N.A.S. per il Piemonte è autorizzato ad eseguire le opere e gli interventi necessari ed urgenti, volti ad eliminare le situazioni di pericolo verificatesi a seguito degli eventi alluvionali del 3, 4 e 5 maggio 2002, nonché ad assicurare il ripristino della viabilità stradale mediante la costruzione di una galleria artificiale paramassi, da realizzare tra i km 7,740 e 7,935 della strada statale n. 337.

2. Il compartimento A.N.A.S. della regione Piemonte procede alla approvazione ed esecuzione delle opere avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

3. Al relativo onere, stimato in 8 milioni di euro, si provvede a carico del bilancio dell'A.N.A.S., anche in deroga al programma triennale 2002-2004, di cui all'art. 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'affidamento e l'approvazione delle progettazioni, per i procedimenti espropriativi e per la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, la deroga delle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2; 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5; 9, 10, comma 1-*quater*; 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziare del medesimo Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A07819

ORDINANZA 7 giugno 2002.

Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della regione Lombardia. (Ordinanza n. 3219).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Milano fino al 31 dicembre 2002, in relazione agli ingenti danni conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile la sede della regione Lombardia;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 81, recante la sospensione dei termini processuali, amministrativi e legali concernenti la regione Lombardia;

Considerato che la violenza dell'evento ha causato seri danni alla sede della regione Lombardia e difficoltà operative all'attività amministrativa della regione stessa e che pertanto è necessario fronteggiare la situazione emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto urgente porre in essere ogni intervento utile per la ripresa delle attività lavorative della regione Lombardia e per la messa in sicurezza ed il recupero della torre Pirelli, sede della giunta regionale, delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti;

Vista la relazione predisposta dalla regione Lombardia di cui alla nota n. A1.2002.0024949 del 17 maggio 2002 e le richieste ivi contenute;

Acquisita l'intesa con la regione Lombardia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore degli affari generali e del personale della regione Lombardia è nominato commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia provocando ingenti danni.

2. Il commissario delegato provvede, anche in deroga alla legge di contabilità generale dello Stato ed al relativo regolamento e con le ulteriori deroghe di cui al successivo art. 3, alla attuazione degli interventi di messa in sicurezza, di restauro e di recupero funzionale del palazzo Pirelli, sede della giunta regionale, e delle relative pertinenze e dei luoghi adiacenti, allo svuotamento completo degli uffici regionali dalla torre ed al completamento della riallocazione degli stessi presso altre sedi, nonché all'attività di recupero, individuazione e catalogazione della documentazione inerente alle pratiche amministrative e legali, ed al riacquisto di beni ed attrezzature danneggiate a seguito dell'evento.

Art. 2.

1. lI commissario delegato provvede all'espletamento delle attività di cui all'art. 1 avvalendosi degli uffici dell'amministrazione regionale.

2. In ragione dell'aggravio di lavoro per le strutture regionali derivante dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1, il commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale dipendente compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cento ore mensili.

3. Per il ripristino delle condizioni di normalità ed a fronte della frammentazione delle sedi conseguenti alla riallocazione degli uffici regionali, il commissario delegato è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale, anche tecnico, estraneo all'amministrazione regionale, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, ricorrendo a rapporti di lavoro temporaneo previsto dall'art. 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

4. Il commissario delegato è autorizzato a rimborsare gli oneri sostenuti dalle organizzazioni di volontariato impiegate in emergenza, compresi quelli sostenuti dai datori di lavoro dei volontari medesimi, nonché gli oneri per gli interventi disposti in emergenza dal comune di Milano, al fine di ripristinare le infrastrutture danneggiate nella città a seguito dell'evento.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 1 può adottare, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, iniziative ed atti di carattere amministrativo e negoziale, in deroga alla seguente normativa:

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, così come modificato dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16 e 17, 21;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 20, 22, 23, 26, 27;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 6, comma 5, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, art. 10 commi 2, 3, 4, 5, 6;

legge regionale 12 settembre 1983, n. 70, articoli 8, 19, 21, 22, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38;

legge regionale 19 maggio 1997, n. 14, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18;

legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36, art. 15;

legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, art. 49;

contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 14 settembre 2000, art. 2, comma 4 e art. 6;

legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 1, commi 2 e 4.

Art. 4.

1. Il commissario delegato provvede alla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, utilizzando le risorse finanziarie statali trasferite al bilancio della regione Lombardia, anche avvalendosi di fondi già destinati ed in deroga alle disposizioni normative regionali di finalizzazione dei fondi medesimi.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi non potranno far carico al Dipartimento medesimo.

Roma, 7 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A07820

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Stefan Pfister di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Stefan Pfister, nato il 6 febbraio 1968 a Augsburg (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo «Bauingenieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplom-Ingenieurs FH» conseguito il 9 gennaio 1997 presso la «Fachhochschule» di Augsburg (Germania);

Preso atto che il richiedente è iscritto dal 10 agosto 2000, nella «liste der bauvorlageberechtigten Ingenieure», «ingegneri» autorizzati per la presentazione di progetti di costruzione;

Considerato inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Stefan Pfister, nato il 6 febbraio 1968 a Augsburg (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07716

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Zanderigo Rosolo Luis di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Zanderigo Rosolo Luis, nato il 2 ottobre 1974 a Wolfratshausen (Germania), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico professionale «Dipl.-Ing. (FH).» conseguito l'11 ottobre 1998 presso la «Fachhochscule» di Monaco;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Zanderigo Rosolo Luis, nato il 2 ottobre 1974 a Wolfratshausen, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» - sezione A, settore civile e ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07693

DECRETO 10 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Pohl Mark Oliver di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di geologo di cui è in possesso, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «geologo»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Geologe» conseguito presso l'Università «Rheinische Friedrich-Wilhelms» di Bonn in data 23 febbraio 1993;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria con nota del 26 febbraio 2002;

Ritenuto che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «geologo» e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere delle misure compensative, come specificato nella nota del Consiglio nazionale dei geologi del 26 febbraio 2002;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Pohl Mark Oliver, nato a Schwalbach il 27 maggio 1966, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di due anni, le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

idrogeologia;

geomorfologia applicata;

geologia delle costruzioni.

Roma, 10 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carte legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità del geologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un geologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, amezzo del presidente dell'ordine provinciale.

02A07694

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Conti Parra Maria Clara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. l, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa, ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Conti Parra Maria Clara, nata il 15 giugno 1955 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «abogada» di cui è in possesso rilasciato dall'«Universidad INCCA de Colombia» in data 29 agosto 1986 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de registro Nacional de Abogados» della Repubblica di Colombia dal 7 settembre 1987;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Conti Parra Maria Clara, nata il 15 giugno 1955 a Bogotà (Colombia), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07826

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Barrios Maria Valeria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Garcia Barrios Maria Valeria, nata il 14 settembre 1972 a Neuquen (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui è in possesso dal 20 novembre 2000, rilasciato dall'«Universidad de Mendoza» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Collegio de Abogados y Procuradores - Primiera Circunscripcion Judicial - Mendoza» dal 19 aprile 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 gennaio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopraindicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rinnovato dalla Questura di Padova in data 7 giugno 2000 e valido fino al 24 aprile 2004, per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Garcia Barrios Maria Valeria, nata il 14 settembre 1972 a Neuquen (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita il Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07825

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Travisani Flavia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Travisani Flavia, nata il 7 dicembre 1974 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «advogado» di cui è in possesso come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil» sezione di San Paolo cui la richiedente è stata iscritta dal 12 maggio 1998, per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di «Bacharel em Ciencias Juridicas e Sociais» conseguito il 14 gennaio 1998 presso la «Universidade Metropolitana de Santos»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella nota in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Travisani Flavia, nata il 7 dicembre 1974 a San Paolo (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A07824

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Moreno Granados Gema Noelia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Moreno Granados Gema Noelia, nata a Madrid (Spagna) il 20 aprile 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di «psicologa» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di «psicologa» e di «psicoterapeuta»;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciada en psicologia» conseguito presso l'«Universidad autonoma de Madrid» in data 5 settembre 2001;

Considerato che la richiedente risulta iscritta al «Colegio oficial del psicòlogos» di Madrid a partire dall'11 settembre 2001;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino e 3, lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «psicologo» in Spagna;

Considerato, infine, che è in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 19 febbraio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato peraltro che non ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento spagnolo per l'esercizio della professione di psicoterapeuta nel suo Paese, e che comunque ha una formazione accademica-professionale non assimilabile a quella richiesta in Italia;

Decreta:

1. Alla sig.ra Moreno Granados Gema Noelia, nata a Madrid (Spagna) il 20 aprile 1974, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

2. L'istanza relativa all'iscrizione all'albo professionale in qualità di «psicoterapeuta», per le ragioni in motivazione, è respinta.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07823

DECRETO 27 maggio 2002.

Riconoscimento al sig. Kiriakopoulos Georgios di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kiriakopoulos Georgios, nato l'8 aprile 1964 a Patrasso (Grecia), cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di ingegnere conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del diploma di laurea in «ingegneria elettronica - indirizzo controlli automatici» conseguito il 13 luglio 1999 presso l'Università degli studi di Palermo e riconosciuto equipollente nella Repubblica ellenica alla laurea reparto ingegneria elettronica ed ingegneria dei calcolatori con delibera del 30 ottobre 2000 del presidente del consiglio direttivo del centro universitario riconoscimento titoli studi esteri del Politecnico di Creta;

Considerato che l'interessato è abilitato all'esercizio della professione di ingegnere elettronico ed ingegnere «computers» rilasciato dalla Repubblica della Grecia - Collegio tecnico della Grecia in data 13 novembre 2000;

Considerato che il richiedente è un professionista in Grecia, come risulta dalla sua iscrizione alla «Camera delle professioni tecniche della Grecia (T.E.E.)» a partire dal 14 novembre 2000 con matricola n. 86894;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel campo dell'ingegneria a partire dal 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi l'11 gennaio 2002;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi dell'art. n. 328/2001, sopra citato:

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Kiriakopoulos Georgios, nato l'8 aprile 1964 a Patrasso (Grecia), cittadino greco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri»; sezione A - settore informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07813

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 maggio 2002.

Variazione del prezzo di vendita al pubblico di alcune tipologie di fiammiferi. Determinazione dell'imposta di fabbricazione e dell'imposta sul valore aggiunto sui fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio per la vendita dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 2001, con il quale si è provveduto ad effettuare la ricognizione dei prezzi di vendita al pubblico delle varie tipologie di fiammiferi di ordinario consumo in euro;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 2002, con il quale vengono, tra l'altro, rideterminati gli scaglioni di prezzo di vendita dei fiammiferi di ordinario consumo ai fini dell'applicazione delle aliquote di imposta di fabbricazione;

Attesa la necessità di procedere alla variazione del prezzo di vendita relativo alle due tipologie di fiammiferi «KM Superlungo» e «KM Superlungo 70», in linea con la richiesta presentata dalla ditta importatrice;

Considerata la necessità di procedere alla determinazione dell'imposta di fabbricazione nonché dell'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo, sulla base di quanto disposto dal suindicato decreto ministeriale 1° marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico delle seguenti tipologie di fiammiferi, per singolo condizionamento, è variato come segue:

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 120 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Superlungo» da euro 0,80 a euro 0,36;

scatola di cartoncino a tiretto passante, con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Superlungo 70» da euro 0,36 a euro 0,80.

Art. 2.

L'imposta di fabbricazione e l'imposta sul valore aggiunto dovute per singolo condizionamento di fiammiferi di ordinario consumo, in relazione al prezzo di vendita al pubblico, sono determinate come segue:

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo, denominati «Cerini S/80»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di carta Kraft, paraffinati amorfi, denominati «Cerino S/40»	0,15	0,0375	0,025
Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo, denominati «Svedesi S/40»	0,20	0,05	0,0333
Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	0,50	0,115	0,0833
Scatola di cartone a cassettino con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo	0,50	0,115	0,0833
Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati «Caminetto»	5,50	0,55	0,9167
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Nuovo Caminetto»	3,00	0,3105	0,5
Scatola di cartone con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Fiammiferone S/45»	1,00	0,2	0,1667
Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo «Minerva»	0,20	0,05	0,0333
Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari S/100»	0,30	0,069	0,05
Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati «Familiari»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cucina S/60»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi Box S»	0,85	0,17825	0,1417
Scatola di cartone con 250 fiammiferi di legno paraffinati al fosforo amorfo denominati «Maxi Box SL/250»	0,85	0,17825	0,1417
Scatola di cartone con 240 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza»	0,70	0,161	0,1167
Scatola di cartone con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denoninati «KM Camino»	1,05	0,21	0,175
Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Carezza Mini»	0,15	0,0375	0,025
Scatola di cartoncino a tiretto passante con 45 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Camino Maxi»	2,60	0,3105	0,4333
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Casa»	0,25	0,0625	0,0417
Bustina di cartoncino contenente 20 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Europa»	0,15	0,0375	0,025

Tipo di fiammiferi	Prezzo di vendita (euro)	Imposta di fabbricazione (euro)	Imposta sul valore aggiunto (euro)
Bustina di cartoncino contenente 40 fiammiferi di legno paraffinato amorfo denominati «KM Europa 40»	0,25	0,0625	0,0417
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Super Mini»	0,15	0,0375	0,025
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 120 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «KM Superlungo»	0,36	0,0828	0,06
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 80 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Superlungo 70»	0,80	0,17825	0,1333
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 80 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominati «KM Jolly 5/80»	0,30	0,069	0,05
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 40 fiammiferi di cera paraffinati amorfi, denominati «KM Jolly S/40»	0,15	0,0375	0,025
Scatola di cartoncino a tiretto passante contenente 95 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «KM Jumbo»	5,40	0,54	0,9
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 250 fiammiferi di legno paraffinati amorfi, denominati «Cuoco»	0,80	0,17825	0,1333
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 100 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Cuoco 100»	0,27	0,0645	0,045
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Fiammata»	1,30	0,2582	0,2167
Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Lampo»	0,20	0,05	0,0333
Bustina di cartoncino con 30 fiammiferi di legno denominati «Flip 30»	0,20	0,05	0,0333
Bustina di cartoncino con 40 fiammiferi di cartone paraffinati amorfi denominati «Flip 40»	0,27	0,0645	0,045
Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati «Diva»	7,75	0,775	1,2917
Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati «L'art du feu»	2,60	0,3105	0,4333
Scatola di cartoncino a tiretto passante, contenente 50 fiammiferi di cera paraffinati amorfi denominati «Zip»	0,20	0,05	0,0333

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 165

02A07982

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 3 maggio 2002.

Richiami alle armi per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2002.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, riguardante la leva e il reclutamento obbligatorio;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento e all'addestramento del personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2002 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento ed addestramento:

per l'Esercito, cinquanta ufficiali per periodi di cinque giorni, dieci ufficiali, due sottufficiali e sette militari di truppa per periodi di cinquanta giorni, pari a circa due ufficiali un sottufficiale e un militare di truppa in ragione d'anno;

per la Marina militare, quarantotto ufficiali e diciannove sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa quattro ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno;

per l'Aeronautica militare, venti ufficiali e venti sottufficiali per periodi di trenta giorni, pari a circa due ufficiali e due sottufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivo decreto verranno previsti per ogni arma, corpo, categoria, specialità e ruolo il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita, tempestiva comunicazione.

Roma, 3 maggio 2002

Il Ministro: MARTINO

02A07835

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Chumillas Muñoz Susana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Chumillas Muñoz Susana, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna, nell'anno accademico 2001 presso la Universitat autonoma de Barcelona di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomada en fisioterapia, conseguito nell'anno accademico 2001 presso la Universitat autonoma de Barcelona di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Chumillas Muñoz Susana, nata a Mollet del Vallès - Barcellona (Spagna) il giorno 4 marzo 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07182

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tschimben Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Tschimben Maria, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggia-

tore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Tschimben Maria, nata a Bolzano il 23 dicembre 1977, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07184

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento al sig. Salinas Salinas Guillelmo Jose di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Salinas Salinas Guillelmo Jose, cittadino spagnolo, chiede il riconoscimento del titolo di diplomatura en fisioterapia conseguito in Spagna, nell'anno accademico 1999 presso la Universitat de Cadiz, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito in Spagna nell'anno accademico 1999 presso la Universitat de Cadiz dal sig. Salinas Salinas Guillelmo Jose, nato ad Almeira (Spagna) il giorno 20 gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07185

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Hernanz Escobar Thais Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Hernanz Escobar Thais Maria, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna, nell'anno accademico 2001 presso la Universitat autonoma de Barcelona di Barcellona (Spagna), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo di diplomatura en fisioterapia, conseguito nell'anno accademico 2001 presso la Universitat autonoma de Barcelona di Barcellona (Spagna) dalla sig.ra Hernanz Escobar Thais Maria nata a Salamanca (Spagna) il giorno 21 febbraio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'atti-

vità professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07187

DECRETO 19 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gomez Gambin Mercedes di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che provvedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Gomez Gambin Mercedes, cittadina spagnola, chiede il riconoscimento del titolo di diplomada en fisioterapia conseguito in Spagna nell'anno accademico 1996 presso la Universidad de Mucia di Murzia, al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Decreta:

Il titolo diplomada en fisioterapia, conseguito di Spagna nell'anno accademico 1996 presso la Universidad de Mucia di Murzia dalla sig.ra Gomez Gambin Mercedes, nata a Murzia (Spagna) il giorno 13 maggio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07188

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mayr Jessica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Mayr Jessica, cittadina italiana;

Ritenuta la corripondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Mayr Jessica, nata a Vipiteno (Bolzano) il 19 aprile 1975, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07190

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lechner Martina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di Heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Lechner Martina, cittadina italiana;

Ritenuta la corripondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio Heilbademeisterin und heilmesseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Lechner Martina, nata a Brunico (Bolzano) il 19 luglio 1974, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07189

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Konrater Angelica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Konrater Angelica, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Konrater Angelica, nata a Marebbe (Bolzano) l'8 febbraio 1976, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07186

DECRETO 22 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mayr Sieglinde di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito in Austria dalla sig.ra Mayr Sieglinde, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero conseguito in base alle disposizioni prevista dall'ordinamento dei servizi sanitari BGBI n. 216/1961, modificato con BGBI n. 309/1969, con quello di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, come contemplato dal testo unico delle leggi sanitarie n. 1264 del 23 giugno 1927;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute al comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Decreta:

Il titolo di studio heilbademeisterin und heilmasseurin conseguito a Innsbruck (Austria) il 10 luglio 2001 dalla sig.ra Mayr Sieglinde, nata a Bolzano il 1° ottobre 1961, è titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07183

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Medina Esquivel Norka Martina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Medina Esquivel Norka Martina ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1999 presso la Universidad Catòlica de Santa Maria di Arequipa (Perù) dalla sig.ra Medina Esquivel Norka Martina nata a Moquegua (Perù) il giorno 4 luglio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Medina Esquivel Norka Martina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la profèssione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07124

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Cosma Mioara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cosma Mioara ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Cosma Mioara nata a Galati (Romania) il giorno 4 aprile 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cosma Mioara è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07125

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Quintanilla Anyaipoma Carmen Jesus di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Quintanilla Anyaipoma Carmen Jesus ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1990 presso l'Università «Nacional de San Antonio Abad» di Cusco (Perù) dalla sig.ra Quintanilla Anyaipoma Carmen Jesus nata a Cusco (Perù) il giorno 1º luglio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Quintanilla Anyaipoma Carmen Jesus è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07126

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pietrowska Raducha Halina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pietrowska Raducha Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso il Liceo medico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Pietrowska Raducha Halina nata a Bialystok (Polonia) il giorno 22 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pietrowska Raducha Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07127

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Teves Alarcon Edith di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Teves Alarcon Edith ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1998 presso l'Università «Nacional de San Antonio Abad» di Cusco (Perù) dalla sig.ra Teves Alarcon Edith nata a Cusco (Perù) il giorno 28 agosto 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Teves Alarcon Edith è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07128

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Ababei Andra Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ababei Andra Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Ababei Andra Daniela-nata a Birlad (Romania) il giorno 12 luglio 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Ababei Andra Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07129

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Coroiu Steluta Laura di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Coroiu Steluta Laura ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale sanitaria di Constanta (Romania) dalla sig.ra Coroiu Steluta Laura a Constanta (Romania) il giorno 30 settembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Coroiu Steluta Laura è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07130

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Avanu Albescu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Avanu Albescu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Avanu Albescu Mihaela nata a Vaslui (Romania) il giorno 14 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Avanu Albescu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07131

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gilca Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gilca Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Gilca Elena nata a Dragalina (Romania) il giorno 15 maggio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gilca Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07132

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gheorghe Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gheorghe Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Coustanta (Romania) dalla sig.ra Gheorghe Cristina, nata a Buzau (Romania) il giorno 1º agosto 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gheorghe Cristina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07133

DECRETO 24 aprile 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Gaita Lenuta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gaita Lenuta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Gaita Lenuta, nata a Berezeni (Romania) il giorno 10 ottobre 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gaita Lenuta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07134

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Banea Livia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Banea Livia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1994 presso la scuola postliceale sanitaria di Tg Mures (Romania) dalla sig.ra Banea Livia, nata a Ludus (Romania) il giorno 15 maggio 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Banea Livia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07191

DECRETO 3 maggio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Baltaretu Sonia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baltaretu Sonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist, conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale sanitaria di Tg Mures (Romania) dalla sig.ra Baltaretu Sonia, nata a Cimpina (Romania) il giorno 21 aprile 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baltaretu Sonia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A07192

DECRETO 15 maggio 2002.

Produzione, acquisto e distribuzione di vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per interventi di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA
ALIMENTI E NUTRIZIONE - UFFICIO VII

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11 marzo 1974, n. 101;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, di attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il decreto 7 luglio 1992 per la produzione, acquisto e distribuzione di antigene e vaccino per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali e per gli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante norme sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66, attuativo della direttiva 90/677/CEE e n. 92/18/CEE in materia di medicinali veterinari e disposizioni complementari per i medicinali ad azione immunologica;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, relativo al riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto dirigenziale 6 febbraio 2001 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione dei vaccini per la profilassi obbligatoria degli animali;

Considerato che le spese per l'acquisto e l'approvvigionamento dei prodotti immunizzanti gravano, per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute;

Considerato che al fine di assicurare un uniforme e tempestivo approvvigionamento delle quantità necessarie di vaccini o antigeni, occorre stabilire le quantità dei vaccini e antigeni che dovranno essere prodotte dagli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e province autonome, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei vaccini occorrenti per gli interventi di profilassi obbligatoria nei confronti delle malattie infettive e diffusive degli animali con i fondi alle medesime assegnati sul Fondo sanitario nazionale - cap. 2700 del Ministero del tesoro - esercizio finanziario 2002.

A tale scopo, a prescindere dalle scorte di cui al successivo art. 2, le regioni e le province autonome, nei casi in cui sia necessario ricorrere all'approvvigionamento di vaccini prodotti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, possono provvedere alla stipula di contratti d'acquisto con gli stessi definendo il numero di dosi necessarie ed i tempi di consegna delle stesse.

Art. 2.

Per far fronte a situazioni di emergenza il Ministero della salute costituisce, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, scorte di vaccino.

L'onere derivante dall'acquisto delle scorte di vaccini e di antigeni grava sul capitolo 3121 del bilancio del Ministero della salute per l'anno 2002.

Art. 3.

Le modalità di produzione, di conservazione e di eventuale trasformazione dei singoli prodotti immunizzanti nonché i prezzi di cessione per unità di prodotto sono specificati negli articoli che seguono.

Art. 4.

È incaricato della produzione del vaccino contro il carbonchio ematico l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, con sede in Foggia, per il numero di dosi di seguito riportato:

50.000 dosi bovine;

90.000 dosi ovine;

60.000 dosi caprine/equine.

Il prezzo di cessione del prodotto è di € 0,10 per dose bovina oltre IVA, e di € 0,05 per dose ovina, caprina ed equina oltre IVA.

Art. 5.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, produttore del vaccino anticarbonchioso di cui al presente decreto per quanto concerne la preparazione, i controlli di efficacia, di innocuità e di sterilità nonché il confezionamento e la conservazione dei singoli prodotti immunizzanti deve attenersi al relativo capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 7 luglio 1992 relativo alla produzione, acquisto e distribuzione di vaccini e antigeni per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali.

Per l'aggiornamento del capitolato tecnico e l'allestimento di eventuali prodotti immunizzanti, diversi da quelli sopra indicati, di cui si renda necessario l'approvvigionamento, sarà cura del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, impartire agli istituti produttori le necessarie disposizioni.

Art. 6.

Il prezzo di cessione del prodotto immunizzante di cui all'art. 4 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 maggio 2002

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Salute, foglio n. 13

02A07816

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, unità di Torino. (Decreto n. 31005).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Ilva tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30977, datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 5 marzo 2002;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30977, datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva, con sede in Milano, unità di Torino, per un massimo di 202 unità lavorative, per il

periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 luglio 2001, istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001, con decorrenza 15 gennaio 2001.

Art. 2.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 15 luglio 2001 al 14 gennaio 2002 per un massimo di 202 unità lavorative, istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001.

Art. 3.

Il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 2 è prorogato per il periodo dal 15 gennaio 2002 al 14 gennaio 2003 per un massimo di 90 unità lavorative, istanza aziendale presentata il 21 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06825

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio MGT, unità di Castellalto. (Decreto n. 31006).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Calzaturificio MGT tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30978, datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenute di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30978, datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio MGT, con sede in Castellalto (Teramo), unità di Castellalto, per un massimo di 68 unità lavorative, di cui 3 in C.F.L., per il periodo dal 19 novembre 2001 al 18 maggio 2002, istanza aziendale presentata il 24 dicembre 2001, con decorrenza 19 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06826

DECRETO 7 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per lo stato di grave crisi dell'occupazione, area del comune di Acerra, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana, tratta Alfa sud - Acerra. (Decreto n. 31007).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante, norme in materia dl trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 30987 del 7 maggio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 30987 del 7 maggio 2002, con decorrenza 15 maggio 2001, per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - area del comune di Acerra (Napoli), imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana, tratta Alfa Sud - Acerra, per il periodo dal 15 maggio 2001 al 14 novembre 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 15 novembre 2001 al 14 maggio 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 2002 al 14 novembre 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 15 novembre 2002 al 14 maggio 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 15 maggio 2003 al 14 agosto 2003 (limite massimo.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06827

DECRETO 7 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, art. 10, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ira Costruzioni, unità di Enna. (Decreto n. 31008).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 10, recante norme in materia di integrazione salariale per i lavoratori del settore dell'edilizia;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10;

Visto l'art. 6, comma 2 del decreto legge 20 maggio 93, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2 della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998 n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 7 maggio 2002, con il quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 10 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini della proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti dalla società I.R.A Costruzioni Generali S.r.l.;

Viste le istanze della suddetta ditta, inviate per il tramite del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tendenti ad ottenere la proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni per il periodo successivo alla scadenza dei primi tre mesi di trattamento, già concesso dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 223/1991;

Vista la nota datata 22 gennaio 2002, con la quale la sede I.N.P.S. di Enna ha comunicato di aver autorizzato, in favore dei predetti lavoratori, la concessione del trattamento di CIGO, come previsto dal citato art. 10 della legge n. 223/1991, per il primo periodo trimestrale decorrente dalle sospensioni, ovvero dal 28 agosto 2000 al 25 novembre 2000;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la corresponsione della proroga del trattamento ordinario di Cassa integrazione guadagni, in favore dei lavoratori edili in questione, per il periodo dal 26 novembre 2000 al 26 luglio 2001, data in cui i lavori sono stati ripresi;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la proroga del trattamento ordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 28 agosto 2000, dipendenti dalla I.R.A Costruzioni Generali S.r.l., con sede in Catania, impegnata nei lavori di completamento degli allacciamenti dei bacini dei torrenti Serieri e Scioltabino al serbatoio della diga Olivo, lavori di costruzione della galleria Gerace in provincia di Enna, per il periodo dal 26 novembre 2000 al 25 febbraio 2001.

Art. 2.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 1 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 febbraio 2001 al 25 maggio 2001.

Art. 3.

Il trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al precedente art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 26 maggio 2001 al 26 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06828

DECRETO 7 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omicron Manufacturing, unità di Rieti. (Decreto n. 30998).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Omicron Manufacturing, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30980, datato 7 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30980, datato 7 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omicron Manufacturing, con sede in Rieti, unità di Rieti, per un massimo di 70 unità lavorative per il periodo dal 10 gennaio 2002 al 9 luglio 2002.

Istanza aziendale presentata il 10 gennaio 2002 con decorrenza 10 gennaio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07627

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Deriver, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31015).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.r.l. Deriver con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del

27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 20 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06761

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31016).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. So.Fi.Pa. con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elabo-

rati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. So.Fi.Pa., con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 21 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 aprile 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06762

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichem, unità di Priolo Gargallo. (Decreto n. 31017).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Enichem con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Enichem, con sede in Milano, unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 5 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 6 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06763

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, unità di Siracusa. (Decreto n. 31018).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1986, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Saldotecnica, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 26 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale dell'11 febbraio 1999, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di 19 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 25 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1 è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06764

DECRETO 9 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unità di Siracusa. (Decreto n. 31019).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1986, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, in particolare l'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, in particolare l'art. 5, comma 8;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in particolare l'art. 4, comma 21 e l'art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti per gli interventi di cui al citato art. 9, comma 25, punto *b)*;

Visto l'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393;

Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *e)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto interministeriale del 27 marzo 2002, n. 30874 — registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280 — con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende già beneficiari del trattamento di cui al citato art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 26 gennaio 1996, registrata alla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 62, con la quale sono stati dettati i criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dal decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;

Vista l'istanza presentata dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con la quale è stata richiesta la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996, ai sensi della citata legge n. 608/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i protocolli d'intesa o le intese di programma sulla reindustrializzazione stipulati dal Governo, con le regioni ovvero con le parti sociali, prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 510/1996 (3 ottobre 1996);

Visti i progetti di lavoro socialmente utile, approvati dalle competenti commissioni per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1 della legge n. 608/1996, elaborati dall'Agenzia per l'impiego e gestiti dalle aziende in questione o posti in essere in base al decreto legislativo 26 febbraio 2000, n. 81;

Considerato che le unità produttive interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale sono ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 236/1993;

Ritenuta la necessità di concedere la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché del citato decreto interministeriale n. 30874, del 27 marzo 2002, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e del decreto interministeriale n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n. 280, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto direttoriale del 2 agosto 1996, con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano, unità di Siracusa, per un massimo di 42 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.

Art. 3.

L'istanza della società è stata inoltrata alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 5 febbraio 2002, come da protocollo della stessa.

Art. 4.

La misura del trattamento di cui all'art. 1, è ridotta del venti per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A06765

DECRETO 22 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Levantecnica a r.l.», in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 aprile 1999 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi — di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 — espresso nella seduta del 12 aprile 2000;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Levantecnica a r.l.» pos. n. 4687/184930, con sede in Bari, costituita per rogito notaio dott. Enrico Amoruso in data 30 gennaio 1978, rep. n. 6026, registro imprese n. 12804, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 22 maggio 2002

Il dirigente: BALDI

02A07832

DECRETO 23 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Ed. Casa Bella 6°» a r.l., in Bari.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente Direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 dicembre 2001 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Ed. Casa Bella 6°» a r.l., con sede in Bari, pos. n. 3943/165954 costituita per rogito notaio dott. Michele Buquicchio in data 20 dicembre 1978, rep. n. 7193, registro imprese n. 10816, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 23 maggio 2002

Il dirigente: BALDI

02A07833

DECRETO 30 maggio 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia Habitat, in Spoleto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte;

Visto l'art. 2 della legge n. 400 del 7 luglio 1975;

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della cooperativa edilizia di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata società cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1995:

società cooperativa edilizia «Habitat», con sede in Spoleto, via Visso, 134, costituita con atto a rogito notaio dott. Luciano Clericò di Terni in data 26 marzo 1981, rep. n. 3328 del tribunale di Spoleto, registro società n. 862, posizione Busc n. 1722/183474.

Perugia, 30 maggio 2002

Il direttore provinciale: DE VECCHI

02A07834

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Solidarietà - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 giugno 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Solidarietà - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Arezzo (codice fiscale n. 01398520518), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Aldo Giuliattini, nato a Firenze il 1º giugno 1967 ed ivi domiciliato in via Mariti n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07814

DECRETO 8 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Lavoro Verde - Società cooperativa a r.l.», in Lequio Berria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 4 luglio 2001, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lavoro Verde - Società cooperativa a r.l.» con sede in Lequio Berna (Cuneo), (codice fiscale n. 02338300045), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il

dott. Giampaolo Morra, nato a Torino con studio, in Alba - piazza Savona n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07821

DECRETO 8 maggio 2002.

Riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «C.R.T. Cooperativa Romagnola Tubisti soc. coop. a r.l.», in Forlì.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale in data 11 dicembre 1990 con il quale veniva posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa sotto indicata;

Vista la cancellazione dal registro delle società in data 18 novembre 1998;

Considerate le sopravvenienze attive della procedura comunicate il 26 luglio 2001;

Ritenuta pertanto, la necessità di provvedere alla riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alfonso Alaimo residente in Rimini con studio in via Monte Titano n. 128 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «C.R.T. Cooperativa Romagnola Tubisti soc. coop. a r.l.», con sede in Forlì (codice fiscale n. 00759400401).

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 maggio 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A07822

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vallicoltori e Maricoltori Società cooperativa a r.l.», in Comacchio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1998 e successivi accertamenti dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vallicoltori e Maricoltori Società Cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Comacchio (Ferrara), codice fiscale n. 01234070389 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avvocato Rossi Maria, nata a Ferrara il 20 marzo 1961, e con studio in via P. Gobetti, 34 - Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07830

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Castiglione dei Pepoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° ottobre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Delfino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pepoli (Bologna), (codice fiscale n. 01772521207) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Renzo Manfrin, nato ad Andria (Rovigo) il 7 gennaio 1955, domiciliato in Mesola (Ferrara), fraz. Ariano, via G. Marconi, 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07829

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.», in Supersano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 8 gennaio 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Santa Lucia a r.l.» in liquidazione, con sede in Supersano (Lecce), (codice fiscale 01959160753) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Mariella Fanulli, nato a Erchie (Brindisi) il 24 maggio 1971, con studio in Erchie (Brindisi), via Marconi n. 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07828

DECRETO 16 maggio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Dalmata - Società cooperativa a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 ottobre 2001, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Dalmata - Società cooperativa a r.l.», con sede in Piacenza (codice fiscale n. 01232000339) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del l'art. 2540 del codice civile e il dott. Bruno Bartoli, nato a Reggio Emilia il 25 settembre 1962 e domiciliato in Quattro Castella (Reggio Emilia), via Alva Myrdal n. 20, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 16 maggio 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A07827

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che stabilisce che i consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti, alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli statuti dei consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)*, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e commercio in data 26 giugno 1957 di affidamento al Consorzio produttori Fontina dell'incarico di vigilanza sulla denominazione di origine «Fontina»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina con sede in Aosta, corso Battaglione d'Aosta n. 27, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina con sede in Aosta, corso Battaglione d'Aosta n. 27, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Fontina» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Fontina» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio produttori e tutela D.O.P. Fontina sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Fontina» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07705

DECRETO 26 aprile 2002.

Riconoscimento del Consorzio tutela Provolone Valpadana e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/1992 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto l'art. 14, comma 18 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che stabilisce che i Consorzi regolarmente costituiti devono adeguare, ove necessario, i loro statuti, alle disposizioni emanate ai sensi del citato art. 14 entro un anno dalla predetta data di pubblicazione dei succitati decreti;

Visto l'art. 125, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» che ha prorogato di un anno il termine del 27 aprile 2001 fissato per l'adeguamento degli

statuti dei Consorzi regolarmente costituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore del più volte citato art. 14;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 26 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana»;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato in data 22 febbraio 1978 di affidamento al Consorzio del provolone tipico dell'incarico di vigilanza sulla denominazione tipica «Provolone»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio tutela Provolone Valpadana con sede in Cremona, Piazza Marconi, 3, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela,

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi», individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio tutela Provolone Valpadana, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio tutela Valpadana con sede in Cremona, piazza Marconi, 3, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio tutela Provolone Valpadana è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Provolone Valpadana» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di tutela di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P.

Art. 3.

Il Consorzio tutela Provolone Valpadana non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio Produttori e tutela Provolone Valpadana definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione con i soggetti interessati al porzionamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio tutela Provolone Valpadana può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Provolone Valpadana» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio tutela Provolone Valpadana sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Provolone Valpadana» appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4 lettera *a)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a far data dal 28 aprile 2002.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A07706

DECRETO 30 maggio 2002.

Deroga al decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2001 relativo alle norme di applicazione per la concessione dei premi zootecnici, in particolare gli articoli 9, primo comma e 13 secondo comma;

Considerata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle notifiche dei trasferimenti e le richieste di diritti individuali al premio vacche nutrici per l'anno 2002;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 27 novembre 2001, per l'anno 2002, le notifiche per i trasferimenti e/o le cessioni temporanee dei diritti individuali al premio per le vacche nutrici nonché le richieste degli stessi diritti individuali, possono essere presentate fino alle ore 18 del 15 ottobre 2002.

Roma, 30 maggio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A07815

DECRETO 31 maggio 2002

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro», in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer») ed il relativo disciplinare di produzione, modifi-

cato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981 e dal decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste del 3 agosto 1993;

Vista la domanda presentata dal Consorzio vini del Trentino, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»);

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata al vino «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 2002;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare di produzione sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopracitato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1970 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «LAGO DI CALDARO» O «CALDARO» (IN LINGUA TEDESCA «KALTERERSEE» O «KALTERER»)

Art. 1. - La denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca rispettivamente «Kalterersee» o «Kalterer») è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2. - Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» deve essere ottenuto da uve provenienti dai vitigni Schiava grossa e/o Schiava gentile e Schiava grigia.

È ammessa la presenza di uve provenienti dai vitigni Pinot nero e Lagrein, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15% del totale delle viti esistenti.

Art. 3. - La zona di produzione del vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è costituita dai territori di produzione delimitati con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini.

Tale zona - che comprende in parte i territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Nalles, Andriano, Magrè all'Adige, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo in provincia di Bolzano ed in parte i territori dei comuni di Roverè della Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra in provincia di Trento - è delimitata, per ciascuna di dette province, come appresso:

Provincia di Bolzano.

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona *A.* — Per tale zona - cui appartengono i comuni di Caldaro, Appiano, Cortaccia, Magrè all'Adige, Termeno e Vadena - la delimitazione inizia a sud di Magrè all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato. Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, è dato dal bosco raggiungendo solo per brevi tratti e cioè in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle località Sant'Antonio e San Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonché della località Sasso della Croce nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così delimitato: dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato di Magrè all'Adige, quindi passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer e per la quota 304. In prossimità del Castello di Niclara il limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da dove ripiega verso nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt. Da Maso Hofstatt il limite piega verso nord-est fino a C. Weger da cui corre in maniera pressocché parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando per le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz. Da questo punto il confine - del lato ovest della zona, sempre verso nord - tocca la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per Platterhof da dove aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord passando per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia Aussester Riegel fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220). Il limite di zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi, aggira la località Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati di San Rocco e San Nicolò. A nord di San Nicolò, il confine segue verso nord-est la carrareccia che si inserisce sulla strada per Pianizza di Sopra e costeggia, verso destra, detta strada finché a nord dell'abitato di Pianizza, il limite volge verso est, aggira escludendole le cosiddette Buche di Ghiaccio. Risale, quindi, verso nord e in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello di 600 metri sino al bosco Gfill. Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Castel Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello di Appiano fino a intersecare la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della zona, lasciato il versante ovest, corre in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42 lasciandola prima del bivio a quota 250 per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n. 42 fino al km 240 della strada stessa nella frazione di Frangarto. Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine comunale di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località Bellavista nonché la frazione di Colterenzio. Raggiunge Sant'Antonio di Monticolo poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa per la Valle Fuscalai congiungendosi, così, con il Maso Kreit nel comune di Vadena. Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena seguendolo fino all'altezza del Maso Rosi. Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso Stadio nel comune di Vadena. All'altezza del Maso Stadio si volge quindi verso ovest comprendendo la località Novale al Varco dello stesso comune, raggiungendo la quota 227 sulla sponda est del Lago di Caldaro.

Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando - escludendoli - i cosiddetti Prati dei Cavalli, raggiunge sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località San Giuseppe al Lago, comprendendola. Toccando al km 10,5 la strada del vino, segue il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla quota 218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler (quota 215) pure esclusi. Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213 in corrispondenza del centro abitato di Cortaccia, 214 nella località Rio Largo, 221 all'altezza della località Niclara, seguendo, dopo aver intersecato il confine comunale tra Cortaccia e Magrè all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada provinciale che porta da Magrè alla stazione ferroviaria di Magrè-Cortaccia. Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza della descrizione.

Vanno inclusi nella zona precedentemente descritta i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di strada compreso tra le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.

Zona *B.* — Tale zona cui appartiene il comune di Andriano è circoscritta come segue: il limite, partendo a sud della Cava di Pietra in corrispondenza della quota 251, segue in direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte fino al ponte sul rio Gaido, sotto il Castello Tordilupo, continua lungo la linea altimetrica di m 400 a pié del monte sino a raggiungere il confine comunale che segue fino a quota 250. Ritorna verso sud-est lungo la rotabile Güsshübel per immettersi in corrispondenza del ponte sul Gaido (quota 254) sulla vecchia strada Terlano-Andriano. Segue quest'ultima fino all'imbocco della stessa nella nuova strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire volgendo verso sud la curva di livello quota 250 fino al punto di partenza della descrizione.

Zona *C.* — Per tale zona cui appartiene il comune di Nalles, la delimitazione ha inizio a sud del comune stesso, in corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles. Da questo punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280, lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota 280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-Terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione sud lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude la zona al punto di partenza della descrizione.

Zona *D.* — Per tale zona, cui appartengono i comuni di Ora, Montagna ed Egna la linea di delimitazione ha inizio a sud di Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n. 12 (circonvallazione), segue quest'ultima in direzione nord fino all'incrocio nord con la vecchia strada statale n. 12.

Piega verso nord-est e raggiunge la strada statale n. 48 nei pressi della quota 416; prosegue verso nord per raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.

Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.

La delimitazione segue, in direzione nord, prima il corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a quota 226 nei pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso est e passando per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.

Da questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.

Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496 raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per poi deviare verso ovest e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore. La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito il bosco fino al punto di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.

Zona *E.* — Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo, la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota 229, traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.

Segue detta fossa fino alla strada provinciale (quota 228) per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo, ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco cedulo cosiddetto Judenberg e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto di partenza (quota 229).

Provincia di Trento.

Il territorio di produzione è costituito dalle seguenti sottozone:

Zona *A.* — Per tale zona, cui appartengono in parte i comuni di Roverè della Luna e di Mezzocorona, la linea di delimitazione ha inizio da quota 324 allo sbocco della Valle dei Molini, segue le pendici del monte Craun fino a raggiungere il limite comunale. Attraversa tale confine per proseguire, sempre in direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del Laibatol, del Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo quelle a sud dei monti Faltari sino a incontrare il confine occidentale di Mezzocorona. Segue quindi tale confine verso sud-ovest e poi in direzione sud-est lungo il T. Noce fino a incontrare la strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue lungo questa verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.

Da quota 212, in direzione est, la linea di delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia prosegue in direzione nord lungo il sentiero che attraversa la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Roverè della Luna, la segue in direzione del centro abitato e superata sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi il sentiero che costeggia F.so Boioni fino a incrociare nuovamente la strada per Roverè della Luna a quota 213. Segue quest'ultima in direzione del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione est e poi nord-est lungo il sentiero che si immette sulla strada in uscita est del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est, la quota 213 da dove prosegue verso nord fino a incontrare la quota 212 (località Dosseni) da dove costeggiando in direzione ovest il costone roccioso raggiunge quota 324 da dove è iniziata la delimitazione.

Zona *B.* — Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di S. Michele all'Adige, Faedo, Lavis, Giovo, Lisignago e Cembra la delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per seguire poi il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12 in prossimità del km 395,700 circa, segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere il km 389,150 (quota 213) da dove segue per breve tratto la strada per Pressano e quindi il

sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per Lavis, lungo la strada che costeggia l'acquedotto attraversa il centro abitato di Lavis e raggiunge il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio in direzione nord e quindi nord-est e in località Pizzanga prosegue verso nord-ovest lungo il Rivo Mercor fino a incontrare la strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15.150 circa. Segue tale strada in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a sud sulla strada che passa per le quote 670, 664, 660 (S. Rocco), 654 (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago, la segue in direzione sud-ovest, attraversa il centro abitato di Lisignago e prosegue per Verla fino a raggiungere il km 6,800 circa da dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville di Giovo fino a raggiungere quota 642 in località Pigiorin. Da quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando la località Chiaradone raggiunge Ville di Giovo. Dall'incrocio segue una linea retta in direzione ovest sino alla quota 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratta l'acquedotto e poi quella Mosana-Lavis nella quale va poi a confluire con un sentiero in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il confine fino a M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi e Vie Rosse, prosegue per tale strada verso nord e poco prima del M.so Sette Fontane prende il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502 e all'altezza di M.so S. Valentino, prosegue per una retta in direzione nord-ovest fino a quota 471 e poi, verso ovest, l'impluvio incrociando il confine di S. Michele all'Adige. Segue tale confine, lo segue in direzione nord e poi est incrociando il sentiero che costeggia a ovest la località Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e a quota 513 raggiunge i Molini seguendo la carrareccia per proseguire poi discendendo il corso d'acqua che dà origine al Rivo di Faedo fino in località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436 raggiungendo il fosso sul lato nord-est del Castello. Segue tale fosso in direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso nord fino alla strada statale n. 12 (quota 213) da dove è iniziata la delimitazione.

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le porzioni vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della Val di Cembra denominate: Valvallè, Casella, Saosent, Vedron, Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

La zona comprende anche la porzione denominata «Nasci» in comune di Faedo, sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e 401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m 600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura; l'irrigazione di soccorso non è da considerarsi tale.

La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 per cento il limite medesimo.

Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare produzioni massime per ettaro aventi diritto alla D.O.C. inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alle camere di commercio competenti per territorio.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,00%vol e dell'11,00%vol per la tipologia con la qualifica «scelto» (in lingua tedesca Auslese).

In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole le province autonome di Trento e Bolzano, di comune accordo, con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali, possono ridurre ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 164/1992 - con esclusione della tipologia lago di Caldaro classico superiore - il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima dello 0,50%vol.

Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle province di Bolzano e Trento.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale resa maggiore non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro», ma può essere presa in carico, se ne ha i requisiti, come vino da tavola.

È ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

Art. 6. - Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0% vol.

Il vino «Lago di Caldaro» scelto in lingua tedesca «Kalterersee» auslese, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. - L'uso della specificazione «classico», in lingua tedesca «klassisches ursprungsgebiet» o «klassisch», in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» è consentito per il vino ottenuto da uve prodotte e vinificate nei territori dei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, già delimitati nel precedente art. 3.

La vinificazione del vino designabile con la menzione aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata all'interno della relativa zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate fuori dai territori suddetti purché ricadenti nella provincia di Bolzano.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» che ha diritto alla qualifica di classico, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50%vol e che sia stato sottoposto ad adeguate operazioni di affinamento, può portare la qualifica di «classico superiore».

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» ottenuto da uve selezionate aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,00%vol ed immesso al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50%vol può portare la qualificazione aggiuntiva «scelto» (in lingua tedesca auslese).

In caso di annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano, di concerto, possono ridurre il predetto titolo alcolometrico volumico naturale minimo dall'11,00%vol al 10,50%vol.

Per il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (in lingua tedesca auslese) non sono consentiti né l'arricchimento.

È vietato usare assieme alla denominazione «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva, vecchio e similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.

Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» («Kalterersee» o «Kalterer») con la specificazione classico o classico superiore, ottenuto da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo come previsto dal precedente art. 7 può essere designato con la specificazione aggiuntiva «Alto Adige» (in lingua tedesca «Sudtirol») in conformità all'art. 12 del regolamento CEE n. 2392/89.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati veritieri non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Art. 8. - Il vino «Lago di Caldaro» o «Caldaro» qualificato «scelto» (o auslese) deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di volume nominale da 0,750 a 0,375 litri.

Art. 9. - Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»), vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 10 - Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Caldaro», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizioni che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

02A07812

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002.

Rinnovo dell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo alla Soget S.p.a.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Rinnovo dell'incarico di commissario governativo per l'ambito territoriale della provincia di Teramo alla Soget S.p.a.

1.1. L'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, è rinnovato alla Soget S.p.a., con sede legale in Taranto, via Solito, 59, fino al 30 giugno 2003.

1.2. La Soget S.p.a. è remunerata per la sua attività nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con nota del 24 maggio 2002, la Soget S.p.a., nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Teramo con atto n. 95131 del 25 maggio 2001, ha chiesto la proroga di tale incarico.

Nel perdurare delle condizioni evidenziate nel citato provvedimento direttoriale, viene disposto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il rinnovo nei confronti della Soget S.p.a. dell'incarico allora concesso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al rinnovo dell'incarico di commissario governativo.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12, comma 3).

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A07817

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2002.

Rinnovo dell'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara alla Soget S.p.a.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Rinnovo dell'incarico di commissario governativo per l'ambito territoriale della provincia di Pescara alla Soget S.p.a.

1.1. L'incarico di commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara, è rinnovato alla Soget S.p.a., con sede legale in Taranto, via Solito, 59, fino al 31 maggio 2003.

1.2. La Soget S.p.a. è remunerata per la sua attività nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con nota del 24 maggio 2002, la Soget S.p.a., nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Pescara con atto n. 91639 del 16 maggio 2001, ha chiesto la proroga di tale incarico.

Nel perdurare delle condizioni evidenziate nel citato provvedimento direttoriale, viene disposto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il rinnovo nei confronti della Soget S.p.a. dell'incarico allora concesso.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al rinnovo dell'incarico di commissario governativo.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 12, comma 3).

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A07818

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 18 aprile 2002)**, coordinato con la legge di conversione 15 giugno 2002, n. 116** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5)**, recante: «Disposizioni urgenti per la prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni internazionali

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea è differito al 31 dicembre 2002. Alla stessa data è differito il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 451 del 2001.

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è differito al 31 dicembre 2002.

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «*Enduring Freedom*», *nell'ambito degli impegni militari attualmente assunti,* è differito al 31 dicembre 2002.

4. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo all'intervento internazionale denominato «*International Security Assistance Force*» (I.S.A.F.), è differito al *31 dicembre 2002.*

5. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo allo sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, è differito al 31 dicembre 2002.

6. Il termine previsto dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM), è differito al 31 dicembre 2002.

7. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 14 e 14-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, recante «Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana a operazioni militari internazionali», come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 27 febbraio 2002:

«Art. 1 *(Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali).* — 1. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002. Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

2. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002.

3. Il termine previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» *e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force)* è prorogato fino al 31 marzo 2002.».

«Art. 14 *(Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica).* — 1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001.

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002.

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.».

«Art. 14-*bis (Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia). — 1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.*

2. Il termine previsto dall'art. 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002.».

Art. 2.

Trattamento economico

1. L'indennità di missione prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposta in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

2. Il trattamento economico aggiuntivo previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è corrisposto in euro sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° dicembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15 (v. nota all'art. 1):

«Art. 2 *(Indennità di missione)* — 1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. *Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'art. 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.*

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.».

— Per il testo dell'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, v. nota all'art. 1.

Art. 3.

Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano entro il limite complessivo di € 15.600.000, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 10.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):

«1. In relazione alle operazioni di cui all'art. 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'art. 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.».

Art. 4.

Compagnia di fanteria rumena

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, nei limiti temporali previsti dall'articolo 1, comma 1, la spesa di € 1.145.788.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):

«Art. 11 *(Compagnia di fanteria rumena).* — 1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di € 425.250.».

Art. 5.

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2002, la spesa di € 2.582.284.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):

«Art. 12 *(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi).* — 1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di € 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2.

3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'ambito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Art. 6.

Cessione di materiali

1. Nell'ambito delle finalità previste dalla risoluzione 1378 adottata dal Consiglio di sicurezza dell'O.N.U. il 14 novembre 2001 e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo 1, comma 4, il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane vestiario e materiale di casermaggio dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, entro il limite complessivo di € 480.000, materiale di autoprotezione individuale, telecomunicazioni e armamento leggero per l'addestramento e l'assistenza delle Forze di sicurezza afgane.

Art. 7.

Forze di completamento per l'Arma dei carabinieri

1. L'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica all'Arma dei carabinieri, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I provvedimenti di richiamo del personale dell'Arma dei carabinieri sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti

annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il reclutamento degli ufficiali di complemento e dei carabinieri ausiliari.

3. Per l'anno 2002, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed entro il limite di spesa di € 15.308.459 per il medesimo anno, con il decreto di cui al comma 2 può essere richiamato ulteriore personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma viene corrisposto un trattamento economico pari a quello previsto dall'articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 451 del 2001 e, qualora richiamati per un periodo non inferiore ai sei mesi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive modificazioni.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2002, recata dall'articolo 21 della legge *28 dicembre* 2001, n. 448.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (v. nota all'art. 1):

«Art. 10 *(Forze di completamento)*. — 1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'art. 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

a) in accoglimento di motivata domanda;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 20 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001:

«Art. 21 *(Sostituzione dei carabinieri ausiliari)*. — 1. In relazione alla necessità di procedere alla progressiva sostituzione dei carabinieri ausiliari in deroga a quanto stabilito dall'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è attivato un primo programma di arruolamento di contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale entro i limiti di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2002, di 40 milioni di euro per l'anno 2003 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, ferma rimanendo la necessità di assicurare nei successivi esercizi finanziari la completa sostituzione del contingente di ausiliari.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti i criteri e le modalità per gli arruolamenti di cui al comma 1, ai quali possono partecipare, se di età non superiore a trenta anni:

a) i volontari di truppa delle Forze armate congedati che abbiano concluso la ferma breve ovvero prefissata senza demerito;

b) i volontari di truppa delle Forze armate in servizio che, alla data di scadenza delle domande, abbiano svolto almeno due anni di servizio senza demerito in qualità di volontario in ferma breve ovvero in ferma prefissata.

3. Agli arruolamenti di cui al comma 1 si applica la riserva del 70 per cento dei posti secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. I posti destinati ai volontari delle Forze armate per effetto della predetta riserva, e non coperti, sono riportati in aggiunta ai posti ad essi riservati nel successivo concorso.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995:

«2. Al termine della ferma di leva i carabinieri ausiliari possono permanere in servizio a domanda in qualità di carabinieri effettivi previa verifica dei requisiti previsti per tale categoria dall'art. 5, escluso quello di cui alla lettera *b*), commutando i periodi di ferma in ferma quadriennale, nel limite delle vacanze organiche e fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 65, della legge 24 dcembre 1993, n. 537, e dall'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente dclla Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

Ai fini dell'immissione in ferma quadriennale si provvede, in base all'esito di una prova per l'accertamento del grado di preparazione culturale e professionale e sulla scorta della documentazione caratteristica e matricolare, alla formazione della graduatoria ammettendo ad apposito corso integrativo di formazione i militari in essa utilmente collocati. Il mancato superamento del corso integrativo comporta l'automatica rescissione della ferma volontaria ed il collocamento in congedo».

Art. 8.

Disposizioni relative ai volontari in ferma delle Forze armate

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni

a) *al comma 2, dopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «e quelli in ferma breve»;*

b) *al comma 5, sopo le parole: «comma 1», sono inserite le seguenti: «ed a quelli in ferma breve»;*

c) *al comma 8, dopo le parole: «di truppa», sono inserite le seguenti: «in ferma breve,».*

2. Le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata ed in ferma breve previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, hanno effetto relativamente ai concorsi banditi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti previsti dall'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001, i criteri per l'applicazione delle citate riserve di posti sono stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 251, dopo le parole: «in ferma prefissata», sono inserite le seguenti: «e in ferma breve».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 19, come modificati dal decreto-legge qui pubblicato, e dell'art. 18, commi 1 e 3 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in profes-

sionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001:

«Art. 12 *(Volontari di truppa in ferma prefissata e in rafferma)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di cinque anni, con la possibilita di concedere, al termine della ferma prefissata, due successive rafferme biennali.

2. I volontari di cui al comma 1 *e quelli in ferma breve* sono assegnati ai comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e possono essere impiegati anche in operazioni condotte fuori dal territorio nazionale.

3. Ai volontari di cui al comma 1 è corrisposto il trattamento economico previsto per i volontari in ferma breve.

4. Ai volontari di cui al comma 1 sono estese, in quanto applicabili, le norme in materia di stato giuridico e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.

5. Ai volonari di cui al comma 1 *ed a quelli i ferma breve* che, comandati in servizio isolato, si trovino nell'impossibilità, attestata dall'autorità che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al penottamento in albergo, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica sono autorizzate a reclutare volontari di truppa in ferma prefissata di durata di un anno. Ai volontari di truppa in ferma prefissata di un anno compete il trattamento economico dei volontari di cui all'art. 16, comma 1. Con decreto del Ministro della difesa sono stabilite le modalità di valutazione della ferma prefissata di un anno ai fini dell'ammissione alla ferma prefissata di cinque anni.

7. Ai volontari di truppa in ferma prefissata si applicano gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505.

8. I volontari di truppa *in ferma breve* in ferma prefissata ed in rafferma possono usufruire a titolo gratuito della mensa e degli alloggi collettivi di servizio.».

«Art. 19 *(Età massima per il reclutamento dei volontari di truppa)*. — L'età massima per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma prefissata *e in ferma breve* è stabilita in 25 anni.».

«Art. 18 *(Riserve di posti per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve)*. — 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari di truppa in ferma prefissata e ferma breve sono così determinate:

a) Arma dei carabinieri, 70%;

b) Corpo della Guardia di finanza, 70%;

c) Corpo militare della Croce rossa, 100%;

d) Polizia di Stato, 45%;

e) Corpo di Polizia penitenziaria, 60%;

f) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, 45%;

g) Corpo forestale dello Stato, 45%.

2. *(Omissis)*.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1983, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati, mediante coerenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, i criteri per l'applicazione delle riserve di posti di cui al comma 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei regolamenti previsti dal presente comma è abrogato l'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del guoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1997.

Art. 9.

Disposizioni di convalida

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, escluso l'articolo 7, valutati complessivamente in *euro 662.352.426*, si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995:

«63. Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, può essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennità è dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato è corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:

a) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;

b) trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilità, se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennità di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.».

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A08042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 14 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9478
Yen giapponese	117,75
Corona danese	7,4371
Lira Sterlina	0,64200
Corona svedese	9,1664
Franco svizzero	1,4752
Corona islandese	84,85
Corona norvegese	7,4155
Lev bulgaro	1,9478
Lira cipriota	0,58032
Corona ceca	30,397
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,96
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5814
Lira maltese	0,4119
Zloty polacco	3,8217
Leu romeno	31709
Tallero sloveno	226,0296
Corona slovacca	44,610
Lira turca	1476000
Dollaro australiano	1,6720
Dollaro canadese	1,4648
Dollaro di Hong Kong	7,3928
Dollaro neozelandese	1,9443
Dollaro di Singapore	1,6940
Won sudcoreano	1162,10
Rand sudafricano	9,8512

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08127

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Octegra».

Estratto provvedimento UPC/II/1177 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: OCTEGRA.

Confezioni:

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564017/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564029/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564031/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564043/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564056/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564068/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034564070/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister - A.I.C. n. 034564082/M;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564094/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564106/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564118/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564120/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564132/M.

70 (7×10)compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564144/M;

80 (8×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564157/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034564169/M.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0156/001/W009.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07803

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Actira».

Estratto provvedimento UPC/II/1178 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: ACTIRA.

Confezioni:

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566012/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566024/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566036/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566048/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566051/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566063/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034566075/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister - A.I.C. n. 034566087/M;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566099/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566101/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566113/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566125/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566137/M.

70 (7×10)compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566149/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566152/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034566164/M.

Titolare A.I.C.: Baycare S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0158/001/W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07802

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Proflox».

Estratto provvedimento UPC/II/1179 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: PROFLOX.

Confezioni:

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565010/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565022/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565034/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565046/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565059/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565061/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565073/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034565085/M;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565097/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565109/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565111/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565123/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565135/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565147/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565180/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034565162/M.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0157/001/W008.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07800

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Avalox».

Estratto provvedimento UPC/II/1180 del 13 maggio 2002

Specialità medicinale: AVALOX.

Confezioni:

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436016/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436028/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436030/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436042/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436055/M;

70 (7×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436067/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister PP/AL - A.I.C. n. 034436079/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister - A.I.C. n. 034436081/M;

5 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436093/M;

7 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436105/M;

10 compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436117/M;

25 (5×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436129/M;

50 (5×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436131/M.

70 (7×10)compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436143/M;

80 (16×5) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436156/M;

100 (10×10) compresse filmrivestite 400 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 034436168/M.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0155/001/W010.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07801

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Edronax».

Estratto provvedimento UPC/II/1181 del 14 maggio 2002

Specialità medicinale: EDRONAX.

Confezioni:

20 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033632011/M;

60 compresse 4 mg - A.I.C. n. 033632023/M;

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033632035/M;

60 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033632047/M.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W010 e W111.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornare il profilo di sicurezza del prodotto ed ulteriore modifica degli stampati per adeguarli alle linee guida europee.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07804

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Davedax».

Estratto provvedimento UPC/II/1182 del 14 maggio 2002

Specialità medicinale: DAVEDAX.

Confezioni:

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033203011/M;

60 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033203023/M;

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033203035/M;

20 compresse 2 mg - A.I.C. n. 033203047/M.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a.

Numero procedura mutua riconoscimento: UK/H/0202/001-002/W010 e W11.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornare il profilo di sicurezza del prodotto ed ulteriore modifica degli stampati per adeguarli alle linee guida europee.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A07805

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Con decreto interministeriale in data 17 maggio 2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche agli articoli 10, 15, 16, 18, 29, 30, 32 e 39 dello Statuto.

02A07811

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 3 giugno 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Enrique Romeu Ramos, Console generale di Spagna a Milano.

In data 5 giugno 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Henry Desrousseaux, Console onorario della Repubblica francese in Biella.

In data 4 giugno 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Mario Forte, Console onorario della Repubblica di Estonia in Napoli.

In data 5 giugno 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Ronan Prigent, Console onorario della Repubblica francese in Venezia.

In data 4 giugno 2002 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor José Ignacio Mejia Velasquez, Console generale della Repubblica di Colombia in Roma.

Da 02A07806 a 02A07810

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2002, recante: «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, recante: "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, seconda colonna, dopo la data, dove è scritto: "p. Il Presidente: *Frattini*», leggasi: "p. Il Presidente: *Letta*".

02A07831

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651140/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 6 1 7 *

€ 0,77